



DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 34/2021 OGGETTO: Adempimenti ex D.L. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021. Linee di indirizzo procedurale

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell'Ordine:

PRESENTI /ASSENTI

Dr.ssa Roberta Chersevani	Presidente	presente
Dr. Albino Visintin	VicePresidente	assente
Dr. Francesco Coronica	Segretario	presente
Dr.ssa Cristina Furioso	Tesoriere	assente
Dr.ssa Manuela Bosco	Consigliere	presente
Dr. Fulvio Calucci	Consigliere	presente
Dr. Paolo Coprivez	Consigliere Od.	presente
Dr. Roberto Della Vedova	Consigliere	presente
Dr.ssa Francesca Medeot	Consigliere	presente
Dr. Lorenzo Spessot	Consigliere Od.	presente
Dr. Roberto Vallini	Consigliere	presente

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell'esistenza del numero legale richiesto per la validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Francesco Coronica.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia nella riunione del 20 settembre 2021

VISTO l'art. 4, comma 1, del DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021 che dispone *“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1 comma 457. della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le*



professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. (omissis)"

VISTO l'art. 4, comma 6, del DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021 che dispone “*(omissis) l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualche altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.*

VISTO l'art. 4, comma 7, del DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021 che dispone “*la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza*”.

CONSIDERATO che la sospensione prevista dal DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021 è misura determinata da atto dell'Autorità sanitaria pubblica e in nessun modo costituisce sanzione comminata ad alcun titolo dall'Ordine professionale;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota interpretativa indirizzata al Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dd. 17/06/2021 avente ad oggetto gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali in conseguenza del DL 44/2021 e la natura della sospensione di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4 del provvedimento citato ha chiarito che: “*(omissis) sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di sospensione obbligatoria per la quale la valutazione sulla gravità dei dati presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale*”.

“(omissis) l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere



informativo, ovvero sia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione ex lege derivante dall'atto di accertamento dell'ASL (omissis)''

-"non sia possibile configurare la fattispecie descritta di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 tra le ipotesi previste dall'art. 43 del D.P.R. 4 aprile 1950. n. 221 (...): "... (omissis) Si rammenta infatti che il richiamato articolo 43 (DPR 221/50) elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall'esercizio della professione. Poiché la suddetta norma contempla ipotesi tassative rispetto alla cui applicazione è esclusa qualsivoglia forma di estensione analogica, trattandosi di misure interdittive della libertà dell'interessato, ad avviso della scrivente si ritiene di non poter includervi il caso di cui trattasi. In aggiunta si rappresenta che la ratio alla base delle fattispecie contemplate dal citato articolo 43 risiede nell'impossibilità per il sanitario di svolgere l'attività professionale e qualora sia sottoposto a misure interdittive della libertà personale, quale forma di garanzia a tutela del valore della professione, ratio non ravvisabile nell'ipotesi di sospensione prevista dal più volte citato articolo 4."

CONSIDERATO, conseguentemente, che l'Ordine non opera né può operare alcuna valutazione in merito alla fattispecie prevista dal co. 6 del DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021;

CONSIDERATO, conseguentemente, che l'Ordine, ricevuto l'atto di accertamento da parte della ASL, non ha né può avere alcuna discrezionalità in merito all'applicazione della misura di cui alla Legge 76/2021 ed è tenuto a dare seguito a quanto previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO che l'Ordine, quale ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, ha come funzione specifica la tenuta dell'Albo professionale secondo le previsioni di legge;

RITENUTO CHE l'Ordine cura l'aggiornamento e la pubblicità dell'Albo professionale e garantisce accessibilità e trasparenza sull'attività svolta in ossequio ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.



RITENUTO CHE, alla luce di quanto sopra e al fine di ottemperare speditamente alla previsioni di legge, risulta utile ed opportuno delineare l'attività dell'Ordine conseguente ad eventuali atti di accertamento pervenuti dalla ASL in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, comma, 7 sopra richiamato e alla propria missione istituzionale di tenuta e aggiornamento dell'albo professionale,
RITENUTA la propria competenza,

all'unanimità

di adottare le linee di indirizzo procedurale che gli uffici sono tenuti a porre in essere a seguito della notifica da parte della ASL dell'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli iscritti all'albo tenuto dall'OMCEO di Gorizia, che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante.

DELIBERA

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
Dr Francesco Coronica

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Roberta Chersevani

Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.



**ADEMPIMENTI EX ART. 4 COMMA 6 E 7 D.L. 44/2021 CONVERTITO IN L. 76/2021
LINEE DI INDIRIZZO PROCEDURALE**

1. L'atto di accertamento della ASL viene ricevuto via PEC dalla segreteria dell'Ordine e, per l'effetto, è protocollato;
2. Ricevuto l'atto e in considerazione dell'immediatezza richiesta dal comma 7 dell'art. 4 citato, la Segreteria predispone bozza della comunicazione da inviare all'iscritto; tale comunicazione fa chiaro riferimento alla limitazione dell'attività professionale prevista dalla normativa emergenziale e alla possibilità per l'iscritto di ricorrere al TAR e chiarisce che l'Ordine, mediante l'invio della comunicazione stessa, assolve ad un mero compito informativo; tale comunicazione riporta quale allegato l'atto di accertamento ricevuto dalla ASL relativamente all'iscritto di cui trattasi;
3. La bozza predisposta dalla Segreteria viene sottoposta a presa d'atto della fattispecie formalizzazione, mediante sottoscrizione, al Presidente (o, in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente) che, qualora lo ritenga, può predisporre immediati ulteriori accertamenti, che comunque non ritardino o pregiudichino in alcun modo gli adempimenti a cui l'Ordine è tenuto;
4. Se l'atto di accertamento dell'ASL è giunto entro le ore 12, la bozza di comunicazione viene sottoposta alla firma del Presidente nella medesima giornata compatibilmente agli orari di servizio. Se l'atto di accertamento dell'ASL è giunto dopo le ore 12, la bozza di comunicazione viene sottoposta alla firma del Presidente nella giornata successiva compatibilmente agli orari di servizio. In caso di impedimento del Presidente, gli uffici sottopongono la comunicazione al Vicepresidente.
5. Immediatamente dopo la firma, la comunicazione viene trasmessa via PEC all'iscritto e contestualmente alla trasmissione la misura adottata dalla ASL viene annotata in apposita sezione e ritualmente comunicata alle Autorità di cui all'art. 2 del DPR 221/50. L'annotazione sull'albo fa riferimento alla "limitazione all'esercizio professionale ex art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021" e indica la data dell'adozione dell'atto di accertamento da parte della ASL o, in mancanza, la data della comunicazione dell'Azienda sanitaria;



6. La predetta annotazione viene porta all'attenzione del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, affinché l'Organo collegiale ne prenda atto, anche in quanto ratifica di variazioni di Albo ex lege.
7. Stante il corrente disposto normativo, la limitazione ex art. 4 D.L. 44/2021 -fatte salve ulteriori comunicazione dell'Azienda sanitaria competente e/o interventi normativi che dovessero succedersi- mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
8. Resta inteso che le attività di protocollazione, gestione corrispondenza e annotazione nell'Albo verranno condotte secondo procedure e modalità già in vigore presso l'Ordine.